

SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE

1967

1967

Nome e cognome del Senatore

Sacco Francesco

Data del R. Decreto di nomina

-6 FEB. 1943

Categoria

3^a

Luogo e data di nascita

Santa Croce S. Magnano (Campobasso) il 20/9. 1877

Titoli gentilizi, professionali e cavallereschi

Generale

DOCUMENTI PRESENTATI

1) Certificati della Camera dei Fanciulli e delle Corporazioni.

Data dell'adunanza della Commissione permanente nella quale furono esaminati i titoli e risoluzioni adottate

26 FEB. 1943

Nome del relatore

Data della relazione e numero dello stampato

Data della deliberazione del Senato

Data del giuramento 29 APR. 1943

Data della trasmissione al Senatore del R. Decreto di nomina

Decaduto dalla carica di Senatore con ordinanza 16 NOV. 1944 dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 3 del Decreto legislativo inogotenontale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

ANNOTAZIONI

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, verificati gli atti esistenti nella Segreteria Generale della Camera, certifica che
il Generale Francesco SACCO

nato a Santa Croce di Magliano (Campobasso) il 20-9-1877 è stato deputato nelle
Legislature 29^ quale Rappresentante del Collegio
Unico Nazionale, ed era Consigliere Nazionale nella 30 Legislatura

LEGISLATURA	COLLEGIO NEL QUALE FU ELETTO	DATA DELL'ELEZIONE	DATA DELLA CONVALIDAZIONE	ANNOTAZIONI
29^	Unico Nazionale	25 marzo 1934	2 maggio 1934	
	XXX^ Legislatura - I^ della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.			
	Nominato Consigliere Nazionale con decreto del DUCE dell'11-marzo 1939-XVIII.			
	Data del giuramento 23 marzo 1939-XVIII.			

Roma, 12 FEB 1943 Anno XXI

IL SEGRETARIO GENERALE

Fosco Merighi



SENATO DEL REGNO

Roma, 20 feb. 1943-XXI

COMMISSIONE
PER LA VERIFICA DEI TITOLI
DEI NUOVI SENATORI

77. 87

Il Presidente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, comunica che la Commissione stessa, nella riunione del 26 Febbraio 1943-XXI, ha convalidato la nomina a Senatore del Regno del Sig. Francesco SACCO.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

~~W/Sua Eccellenza~~

IL PRESIDENTE DEL SENATO DEL REGNO

ROMA

NOME e COGNOME: Francesco Sacco

DATA e LUOGO DI NASCITA: 20 settembre 1877 - 1^{to} Croa d'Ungliano (Campobasso)
figlio di fu Domenico e di fu Emilia Miozzi

STATO DI FAMIGLIA: coniugato Moglie Emilia Carminati

Figli (con indicazione per ognuno della data di nascita)

- 1. Carla (1^o Aprile 1911) 2.
- 3. 4.
- 5. 6.

TITOLI NOBILIARI: /

TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE ecc.

Generale di Divisione R. E.
 Luogot. Generale M. V. S. N. (Ruolo speciale)
 Capo di S. M. della Marina in guerra.
 1^o Capo di S. M. della Marina.

INDICAZIONE DEL GRADO RAGGIUNTO NELLE ONORIFICENZE DEGLI ORDINI:

Corona d'Italia Gr. uff.
 SS. Maurizio e Lazzaro Cav.

ALTRE ONORIFICENZE: Gr. uff. - Nella 1^a Italia -

CAMPAGNE DI GUERRA:

DECORAZIONI DI GUERRA O DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA:

ISCRIZIONE AL PARTITO NAZIONALE FASCISTA: Dal giugno 1924 -
presso il Fascio di Milano -

RESIDENZA e ABITAZIONE: guerra - Vile Giappone 62
 guerra, li Lomazzo 1963 19 Anno XXI

IL SENATORE

Francesco Sacco

NOTA - Con preghiera di voler riempire e restituire il presente modulo al Segretario Generale del Senato.

Roma, 18 MAG 1943 Anno XXI

4

Al Camerata .

Generale Francesco S A C C O

Senatore del Regno

= ROMA =

Vi comunico che, come Fascista Senatore, Voi siete stato iscritto all'Unione Nazionale Fascista del Senato.

La quota di partecipazione all'Unione Nazionale Fascista è di £.25, che Vi prego di inviare alla Segreteria dell'Unione predetta.

IL PRESIDENTE DEL SENATO
PRESIDENTE dell'UNIONE NAZIONALE FASCISTA
DEL SENATO



HN 6

4 hns

Roma, 18 maggio 1943-XXI

Al Camerata

Sacco

Senatore del Regno

Vi comunico che, come Fascista Senatore, Voi siete state iscritte all'Unione Nazionale Fascista del Senato.

La quota di partecipazione all'Unione Nazionale Fascista è di L.25, che Vi prego di inviare alla Segreteria dell'Unione predetta.

IL PRESIDENTE DEL SENATO

Presidente dell'Unione Nazionale Fascista del Senato

Firmato: SUARDO

SACCO Francesco, nato a S.Croce di Magliano (Campobasso) il 20 settembre 1877.

Deputato al Parlamento per la XXIX legislatura e Consigliere Nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la XXX legislatura.

Generale di divisione in A.R.Q., ha preso parte alla guerra 1915-1918 come ufficiale superiore di Stato Maggiore. E' Luogotenente Generale della M.V.S.N. Ha partecipato alla Marcia su Roma come comandante di una colonna. (Categoria III).

Generale SACCO Francesco
Nato il 20 settembre 1877 (anni 65)

Nominato per la cat.3^ (Deputati, dopo tre legislature
o sei anni di esercizio)

Legislatura XXIX


Deputato dal 28 aprile 1934
al 2 marzo 1939.....anni 4 -mesi 10 -giorni 4

Legislatura XXX

Cons. Nazionale dal 23 marzo 1939
al 6 febbraio 1943...anni 3 -mesi 10 -giorni 13

=====

TOTALE anni 8 -mesi 8 -giorni 17



4

Alla Segreteria del Senato
del Regno

Posun



8

*Segreteria
del Ministro Segretario di Stato Affari*

PIAZZA INDIPENDENZA 6 - ROMA



Archivio storico del Senato della Repubblica

Alto Commissariato
per le Sanzioni contro il Fascismo
ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO
PER LA PUNIZIONE DEI DELITTI

Roma, 18 aprile 1945

ALLA SEGRETERIA DEL
SENATO DEL REGNO

R O M A

Prot. N.º 381/945

Allegati

Risposta al Teleg. N.º
del SENATO DEL REGNO
SEGRETARIATO GENERALE

OGGETTO Senatore SACCO Francesco fu Domenico 24 APR. 1945

N.º 20/III C.º G.

Presso questo Ufficio pende procedimento penale
contro il Generale SACCO Francesco imputato del reato di
cui all'art.3 D.L.L. 27/7/1944 n.º159.

Per necessità istruttorie preghi trasmettere
con la massima sollecitudine copia degli atti, documen-
ti, relazioni o discorsi tenuti dallo stesso nel periodo
in cui egli fu al Senato.

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO



Antonini

SENATO DEL REGNO

SERVIZIO COMMISSIONI

433

Ricevuta del piego N.

diretto

all'On. Aldo Comisario Acquinto

Roma,

24.4.45 Ore

Ymmile

Il Commesso incaricato della consegna

Mingoli Slob



Sacco 11

20/9

Roma, 21 aprile 1945

A Sua Eccellenza

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO

per la punizione dei delitti fascisti

ROMA

3

In risposta alla lettera 18 aprile corr., n.381/945, si comunica che il generale Francesco Sacco, nominato Senatore il 6 febbraio 1943 ed assegnato alla Commissione legislativa dell'agricoltura a decorrere dal 3° maggio 1943, non ha presentato alcuna relazione su disegni di legge, nè ha pronunciato discorsi in Senato.

ASUR
 Archivio storico del Senato della Repubblica

IN NOME DI S.A.R.UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,
riunita in Camera di Consiglio,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Vista la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, in data del 7 agosto 1944, per la dichiarazione di decadenza di

SACCO Francesco, nato il 20 settembre 1877 a S. Croce di Magliano, dalla carica di Senatore per essere stato nominato il 6 febbraio 1943, cioè mentre durava la guerra e all'evidente scopo di rafforzare nel Senato, con l'ammissione di nuovi fascisti, obbedienti alla volontà del dittatore, la politica di guerra;

Esaminate le deduzioni difensive presentate dall'interessato;
Sentito il relatore;

Letti gli artt. 8 del D.L.D. 27 luglio 1944 n. 159 e 8 del D.L. L. 13 settembre 1944 n. 198,

D I C H I A R A

SACCO Francesco decaduto dalla carica di Senatore.

Roma, 16 novembre 1944

Per estratto conforme all'originale

Roma, 11 20 dicembre 1944

IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE



Lijer...

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



L'Alta Corte di Giustizia per le san-
zioni contro il fascismo composta dai Signif

MARONI	Dr.	Lorenzo	Presidente
MISASI	"	Luigi	
BORMAGINE	"	Vincenzo	
FIRZI	"	Aurelio	
LAY	"	Guido	
BOCCONI	Avv.	Alessandro	
GESSE	"	Antonio	
VIGNOLA	"	Gerardo	
VITAGLIANO	Prof.	Gaetano	

riunita in Camera di Consiglio ha emesso
la seguente

C O N C L U S I O N I

L'Alta Corte di Giustizia sull'istanza del Generale SACCO Francesco, di revocazione dell'ordinanza 18 novembre 1944, di decadenza dalla carica di Senatore, ha emesso la seguente

D E C I S I O N E

Il Generale Francesco SACCO, nominato senatore il 6 febbraio 1943, fu, dall'Alta Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, denunciato per la decadenza dalla carica di Senatore nel terzo gruppo, che comprende i senatori nominati il 6 febbraio 1943, mentre durava la guerra, all'evidente fine di rafforzare nel Senato, con l'immissione di nuovi fascisti, obbedienti alla volontà del dittatore, la politica di guerra; e comprende altresì i senatori, che già erano stati deputati e consiglieri nazionali, eletti dopo il 1929 e che per tale titolo furono immessi nel Senato, dopo aver contribuito nell'Alta Camera a mantenere il regime fascista e a rendere possibile la guerra.

Il SACCO si difese, prospettando che,

anche prima delle assunzioni al Senato del febbraio 1943, la grande maggioranza di quel consiglio aveva costantemente manifestato la sua fiducia al Governo; che in Senato non aveva fatto alcuna manifestazione favorevole alla politica di guerra; che egli non aveva comandato una colonna nella marcia su Roma; che, pur essendo luogotenente generale della M.V.S. N., fin dal 1924 era state collocate fuochi quadro, in seguito all'accettazione delle sue dimissioni di capo di Stato Maggiore della milizia.

Con ordinanza 16 novembre 1944, il SACCO fu dichiarato decaduto dalla carica di Senatore.

Contro tale ordinanza il summenzionato in data 19 giugno 1948, ha proposto ricorso per revocazione.

Si deduce in sostanza dal ricorrente che la pronuncia di decadenza deve essere revocata, perché conseguenza di errori di fatto. L'Alta Corte, cioè, avrebbe ritenute che egli avesse comandato una colonna nella marcia su Roma e che l'attività



da lui spiegata anteriormente alla nomina a Senatore fosse stata di carattere fascista, mentre tutto ciò aveva formato oggetto di esame di un procedimento penale a suo carico ed era stato escluso dalla sentenza della sezione istruttoria della Corte d'Assise - Sezione Speciale di Roma - con le quali il procedimento era stato definito. Prospetta poi le benemerenze acquistate nella lotta partigiana. A corredo del ricorso ha prodotto una copiosissima documentazione.

Osserva l'Alta Corte che il ricorso del SARGO è inammissibile.

Fermi i liciti rigori, precisati nelle precedenti decisioni, entro i quali può essere ammessa il rinvio eccezionale della revocazione, nei riguardi delle declaratorie di decadenza dei Senatori dalla carica, è palese che, nel caso in esame, si è fuori delle ipotesi in cui è consentito la revocazione.

In relazione al preteso errore di fatto, che si sostiene comprovato da due pronunzie dell'Autorità Giudiziaria, giova

premettere che a carico del SACCO si procedette per il reato di cui all'Art.3 prima parte del D.L.L. 27 luglio 1944, per avere prima e durante la marcia su Roma, quale conduttore del quadrumvire DE BONO, contribuito a promuovere e dirigere l'insurrezione del 29 ottobre 1922, e per avere nello stesso periodo avuto incarichi rivoluzionari che lo portarono successivamente a ricoprire la carica di Capo di Stato Maggiore della M.V.S.M.; e per il reato di cui al capoverso dello stesso Art.3, per avere, posteriormente al 3 gennaio 1925, contribuito con atti rilevanti, nella qualità di deputato, consigliere nazionale, senatore, e come relatore di vari disegni di legge, a mantenere in vigore il regime fascista.

La sezione istruttoria di Roma, con sentenza 1° dicembre 1945, mentre rinviò a giudizio il SACCO per il primo reato, assolse il medesimo dalla seconda imputazione perché il fatto non costituisce reato, con la seguente motivazione:

*****Premesso che il SACCO cessò dalla cari

ca di capo di stato maggiore della M.V.S.N. per volontarie dimissioni presentate nell'ottobre 1924, in modo da non avere alcuna palese ingerenza sulla preparazione ed esecuzione del colpo di stato del 3 gennaio 1925, la sua attività politica torna a manifestarsi con l'elezione a deputato per la XXIX legislatura nel 1924, e la consecutiva inclusione nel novero dei consiglieri nazionali, culminata con la nomina a senatore nel 1933. Ciò è chiaro, inequivoco indizio della fiducia manifestata verso di lui dalle gerarchie fasciste, consapevoli di poter fare affidamento sul suo intervento, ogni qualvolta ve ne fosse stata necessità. Benché l'attività da lui esplicata nel decennio non sembra avere rivestito una effettiva importanza, anche se abbia avuto per oggetto un notevole numero di disegni di legge, su problemi di competenza dell'amministrazione, ed in una di tali relazioni ispirate all'esaltazione delle organizzazioni fasciste, denotanti la sua preminente fedeltà al regime, non disgiunta dalla finalità di trarre da ciò vantaggio.

19

come in effetti ebbe a verificarsi con la nomina a Senatore. Non sembra pertanto possa mantenersi l'accusa di aver agito in modo rilevante alla conservazione del regime"

Nella sentenza poi della Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale, 18/6/1946, pur essendosi pervenute al proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste, si dà per accertato che il SACCO, prima della marcia su Roma, era in rapporti di affari e di amicizia col quadrumviro DE BONO; che durante detta marcia, egli aveva accompagnato lo stesso da Milano a Perugia e poi lo aveva raggiunto a Narni, che quando questo ultimo era stato nominato Direttore Generale della S.S., il SACCO ne era stato segretario.

Alla istituzione della milizia, il SACCO era stato chiamato alla carica di Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, prestando presso questo, per quasi un biennio opera zelante e faticosa, sì da meritarsi un rapporto informativo oltremodo lusinghiero, a firma del DE BONO.

Non occorre indugiarsi nella dimostra-

zione che le previsioni penali, raffigurate nelle varie ipotesi dell'Art.3 della legge sulle sanzioni contro il fascismo, non coincidono col campo in cui l'azione dei membri delle assemblee legislative può dar luogo alla dichiarazione di decadenza dalla carica, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.3 della legge medesima, neppure in relazione ai fatti contemplati nella prima fra le citate disposizioni.

Basti considerare che nell'Art.3 lo squadrista è incriminato solo nelle persone degli organizzatori, e la marcia su Roma solo nei provocatori e direttori; che gli atti che hanno contribuito a mantenere in vita il regime fascista sono passibili di sanzione penale esclusivamente se rilevanti e posti in essere dopo il 3 gennaio 1925.

Ciò posto, è palese che le surrichiamate pronunce dell'autorità giudiziaria, lungi dall'offrire la dimostrazione dell'errore di fatto in cui questa Alta Corte sarebbe in corso nel dichiarare la decadenza del generale SACCO dalla carica di senato

31

re, pongono la riprova che esattamente, nei confronti del sunnominato, è stata riconosciuta l'incompatibilità alla permanenza nella carica di Senatore, considerando che le pronunzie stesse pongono in luce la cospicua attività fascista del SACCO, esplicitata come collaboratore di uno dei maggiori responsabili dell'instaurazione del regime, il DE BONO, come organizzatore della milizia (nella quale venne immesso lo squadristo, e che costituì "la guardia armata della rivoluzione fascista") e successivamente come deputato, consigliere nazionale e senatore, ognora ligio al regime.

Sotto l'accennato profilo, l'istanza di revocazione non può pertanto essere accolta. Tanto meno la medesima può avere ingresso attraverso la documentazione prodotta in questa sede riguardo a pretesi atteggiamenti di riserva verso il fascismo, risalenti al passato, e alle benemerienze acquisite dal SACCO nella lotta clandestina antinazista.

Non si versa manifestamente in errore

di fatto, bensì ricorre un tipico caso di difesa incompleta, attribuibile esclusivamente a negligenza dell'interessato, il quale, nel caso del giudizio di decadenza neppure si è dato cura di ademprire le suaccennate tesi difensive.

In ossequio ai principi più volte enunciati in siffatte ipotesi non può certo ~~trovarsi~~ luogo alla revocazione.

Di conseguenza, l'istanza del SACCO deve essere dichiarata inammissibile

F. U. M.

dichiara inammissibile il ricorso del generale SACCO, contro l'ordinanza 16 novembre 1946, che ha dichiarato la sua decadenza dalla carica di Senatore.

Così deciso in Roma, li 30 giugno 1946

F/ri L. Maroni, L. Misasi, V. Borragine, A. Finzi, G. Ley
A. Bocconi, A. Gesa, G. Vignola, G. Vitagliano.

F/to M. Sagna Segretario.

E' conforme all'originale.

Roma li 30 luglio 1946

IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE

